

CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE AL COMUNE DI COREGLIA LIGURE  
DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE

Premessa

L'art. 11 del D.Lgs. 267/00 prevede che Comuni e Provincie possano istituire il Difensore civico quale garante del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

La Provincia di Genova ha dato attuazione a tale previsione istituendo e disciplinando all'art. 46 dello Statuto il Difensore civico provinciale.

Con deliberazione del Consiglio provinciale n.19 del 3 aprile 2002 è stato nominato a tale carica l'on. Pietro Gambolato.

La Provincia di Genova, consapevole della fondamentale funzione di garanzia del Difensore civico, nell'ambito di proficui rapporti di collaborazione con i Comuni del territorio, intende agevolare quei Comuni che, per le modeste dimensioni territoriali e demografiche, incontrano delle difficoltà nell'istituire autonomamente l'Ufficio del Difensore civico.

Pertanto, in attuazione dell'art. 19, comma 1, lett.I) del D.Lgs. 267/00, secondo cui la Provincia può svolgere attività di assistenza tecnico-amministrativa a favore degli enti locali, questa Amministrazione intende estendere il servizio del Difensore Civico provinciale ai Comuni e alle Comunità Montane che ne faccia richiesta.

A tale scopo l'art.3 del Regolamento per la disciplina del Difensore civico provinciale prevede la stipula di apposite convenzioni che stabiliscono i termini e la durata del servizio e gli oneri che vengono assunti dal Comune che ne fa richiesta, nonché i reciproci obblighi e le garanzie.

Vista la premessa

La Provincia di Genova

E

Il Comune di Coreglia Ligure

Convengono e stipulano quanto segue:

ART.1

1. Con la presente convenzione, stipula ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/00, le parti convengono che il Comune di Coreglia Ligure si avvalga del Difensore Civico della Provincia di Genova.

ART.2

1. Il Difensore civico della Provincia di Genova esercita le proprie attribuzioni nei confronti del Comune di Coreglia Ligure in base all'art. 3 del Regolamento e per la disciplina del Difensore Civico provinciale della Provincia di Genova e secondo le modalità operative contenute in tale regolamento e nello Statuto Provinciale, in quanto applicabili.
2. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune di Coreglia Ligure accetta integralmente e si impegna a rispettare il Regolamento per la disciplina del Difensore civico approvato con delibera del Consiglio provinciale della Provincia di Genova n. 4 del 30 Gennaio 2001.

3. Nel rispetto del citato regolamento, il Comune di Coreglia Ligure, nell'esercizio della propria autonomia normativa, può disciplinare le prerogative del Difensore civico e i suoi rapporti con l'organo consiliare mediante norme statutarie e regolamenti.

#### ART.3

1. La convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione fino alla data di scadenza del Difensore civico attualmente in carica, e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo recesso secondo quanto disposto dal successivo art. 8.

#### ART.4

1. Le istanze dirette al Difensore civico potranno essere indirizzate sia al Comune che all'Amministrazione provinciale.
2. Nel primo caso, il Comune provvederà direttamente ad indirizzare ogni comunicazione e trasmettere la relativa istanza al Difensore Civico presso la Provincia di Genova.
3. Se la richiesta non può essere soddisfatta mediante semplice risposta scritta, il Difensore civico provvede a convocare il richiedente presso gli Uffici della Provincia.

#### ART.5

1. Sono a carico del Comune le spese relative alla gestione della corrispondenza, all'estrazione delle copie di atti o documenti e gli eventuali oneri di trasferimento per incontri del Difensore civico con amministratori presso la sede del Comune.
2. Il Comune si impegna ad informare, a proprie spese, i cittadini dell'attivazione del servizio e delle modalità di fruizione.
3. Nel caso in cui i carichi di lavoro, conseguenti all'attività del Difensore civico presso il Comune di Coreglia Ligure, dovessero richiedere un diverso assetto organizzativo del servizio e comportare un aumento della dotazione organica del servizio, le parti si impegnano a ridiscutere gli aspetti finanziari della presente convenzione.

#### ART.6

1. Il compenso del Difensore civico, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, è a carico della Provincia.

#### ART.7

1. Le parti si impegnano ad effettuare un esame contestuale dei reciproci rapporti in relazione al servizio del Difensore civico almeno un volta all'anno, nonché ogniqualvolta sia ritenuto opportuno.
2. Il Difensore civico, entro il 30 Aprile di ogni anno, invia al Consiglio del Comune di Coreglia Ligure una relazione circa l'attività svolta nell'anno precedente.

#### ART.8

1. E' facoltà delle parti recedere in qualsiasi momento della convezione, dandone comunicazione all'altra con preavviso di almeno sei mesi.

ART:9

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme statutarie e regolamenti della Provincia di Genova in materia di difesa civica.

Genova, 13 febbraio 2007

Il Sindaco  
Del comune di Coreglia Ligure  
Elio Cuneo

Il Presidente  
della Provincia di Genova  
Alessandro Repetto